

Pubblicato il 20/10/2020

N. 00944/2020REG.PROV.COLL.  
N. 00012/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE  
SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2017, proposto da Livia Maria Geraci, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da Reginde e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Messina, via San Giovanni Bosco, n. 30;

*contro*

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. del 23.3.2004, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Villareale, n. 6;

*nei confronti*

Giulio Borella non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tar Sicilia – Catania, III, 30.6.2016 n. 1808, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio come da epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il Pres. Rosanna De Nictolis;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'avvocato Silvano Martella e dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale di Palermo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La dottoressa Livia Maria Geraci ha adito il Tar Sicilia - Catania al fine di ottenere l'annullamento della valutazione di insufficienza della prova orale con la conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso per la copertura di 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23.3.2004, nel quale aveva superato le prove scritte, graduatoria approvata con d.m. 30.9.2009.

Ha sostenuto la illegittimità dell'operato della Commissione d'esame, perché prima della prova orale la stessa Commissione non avrebbe determinato i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame, previa estrazione a sorte come stabilito dall'art. 12 d.P.R. 487/1994, in tesi espressamente richiamato nel bando di concorso ed applicabile anche ai concorsi per l'accesso alla magistratura, e non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio, espresso solo in termini numerici.

2. Il Tar h respinto la domanda cautelare con ordinanza 25.11.2009 n. 1643.

Il giudizio si è radicato definitivamente davanti al Tar Catania dopo che l'Amministrazione resistente rinunciava al regolamento di competenza inizialmente proposto.

Il Tar Sicilia - Catania ha respinto il ricorso con la sentenza avversata in questa sede.

Il Giudice di prima istanza ha ritenuto che le invocate disposizioni non trovano applicazione nel procedimento concorsuale per l'accesso alla magistratura "*per il quale vige la disciplina speciale prevista a suo tempo dal r.d. 1860/1925 e dal r.d. 12/1941 ed ora dal d.lgs. 160/2000*" come testualmente affermato dal Tar Lazio – Roma, sez. I con la sentenza n. 8144/2009, alla quale espressamente si rimanda, che si è pure pronunciata sui criteri fissati dalla Commissione esaminatrice di questo specifico concorso nella seduta del 23.10.2007 riconoscendone la piena legittimità.

Il Tar ha ritenuto parimenti infondata la censura con la quale si deduceva il difetto di motivazione posto che le valutazioni in ordine alle capacità manifestate dai concorrenti sono connotate da ampia discrezionalità tecnica che sfugge al controllo del giudice amministrativo e non sarebbe emerso *ictu oculi* che tali valutazioni siano connotate da arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento, essendosi la Commissione attenuta al rispetto dei criteri prefissati nella seduta del 23 ottobre 2007 per la correzione degli scritti e per l'espletamento delle prove orali, criteri di cui, come già detto è stata riconosciuta giudizialmente la legittimità.

3. Nell'atto di appello si reiterano le censure già formulate in primo grado, e si muovono articolate critiche alla sentenza come segue:

1) violazione del bando di concorso; violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 487/1994; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; violazione dell'art. 97 Costituzione; carenza di motivazione; illegittimità delle domande poste;

2) eccesso di potere; violazione di legge (art. 125-ter ord. giud.; art. 12 d.P.R. n. 487/1994); contraddittorietà manifesta; violazione art. 1 l. n. 241/1990; violazione art. 97 Cost. (sotto diverso profilo);

3) violazione di legge (art. 125-ter ord. giud.) violazione di legge (art. 5 c. 1-bis d.lgs. n. 160/2006) violazione dell'art. 8 del bando (d.m. 23.03.2004); incompetenza.

4. Si è costituita con memoria l'Avvocatura dello Stato per il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto dell'appello.

5. Con ordinanza istruttoria 15.6.2020 n. 433 questo Consesso ha chiesto una integrazione documentale, ritenendo di dover acquisire:

a) i verbali della Commissione di esame in cui sono fissati i criteri di valutazione delle prove scritte; b) i verbali della Commissione di esame in cui sono fissati i criteri di valutazione delle prove orali; c) i verbali della Commissione di esame in cui sono fissati i criteri di formulazione delle domande delle prove orali;

d) i verbali redatti dalla Commissione il giorno della prova orale della candidata.

E' stata chiesta all'Amministrazione una relazione sui seguenti punti:

- i criteri con cui la Commissione ha formulato le domande per le prove orali;

- se la Commissione ha predisposto un elenco di domande tra cui sorteggiare di volta in volta quelle da sottoporre ai candidati, o se invece le domande venivano formulate al momento della prova orale di ciascun singolo candidato.

6. Espletato l'adempimento istruttorio, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 23.9.2020.

7. L'appello è fondato nei limiti che seguono.

7.1. Il concorso per cui è processo è stato indetto con d.m. 23.3.2004, pubblicato in G.U.R.I. 26.3.2004 n. 24, serie speciale, ed è regolato, *ratione temporis*, dagli artt. 123 e ss. r.d. n. 12/1941 come novellati da d.lgs. n. 398/1997; in particolare l'art. 123-ter r.d. n. 12/1941 regolava la prova orale e non contiene alcun richiamo all'art. 12 d.P.R. n. 484/1997, anche considerata l'anteriorità della fonte rispetto al sopravvenuto d.P.R.

Tuttavia, il bando di concorso, che costituisce la *lex specialis* del procedimento specifico, e che non può essere disapplicato, contiene un richiamo

onnicomprensivo al d.P.R. n. 484/1997.

In tale richiamo deve ritenersi incluso l'art. 12 del citato d.P.R., che prevede, per le prove orali dei concorsi a pubblico impiego, la predisposizione di domande tra cui sorteggiare quelle da sottoporre a ciascun candidato.

Pertanto, se non è in discussione che, in termini generali e astratti, il concorso da uditore giudiziario è retto da regole proprie e ad esso non sono senz'altro estensibili le disposizioni del d.P.R. n. 484/1997, tuttavia nel caso specifico, essendo lo stesso bando a richiamare il d.P.R. n. 484/1997, quest'ultimo doveva essere applicato, quanto meno per le norme non incompatibili con quelle specifiche. E non era norma incompatibile quella, qui invocata, recata dall'art. 12 citato, del sorteggio delle domande, che peraltro risponde a una condivisibile *ratio* di trasparenza dell'operato della Commissione, *par condicio* dei candidati, omogeneità dei criteri di valutazione e del livello di difficoltà dell'esame per i candidati, congruenza delle domande con i criteri prestabiliti. Peraltro, l'osservanza della citata disposizione richiede, oltre al sorteggio delle domande, e a monte di esso, un momento collegiale focalizzato specificamente sulla individuazione complessiva delle domande, per favorire una meditazione adeguata e un'attenzione della Commissione affinché il livello di difficoltà delle domande sia *congruente* con gli obiettivi del reclutamento concorsuale, *proporzionato* al lavoro pubblico cui il reclutamento è finalizzato, *omogeneo ed equivalente* per tutti i candidati.

Il richiamo da parte del bando al d.P.R. n. 484/1997 non può essere ignorato o considerato una *mera clausola di stile*, dovendo invece ad esso essere attribuito un *significato utile*, che è quello di *autolimitazione della discrezionalità valutativa* dell'Amministrazione, che aveva, evidentemente, inteso estendere al concorso *de quo* i criteri di trasparenza e *par condicio* sottesi alle norme del citato d.P.R.

L'applicazione dell'art. 12 d.P.R. n. 484/1997 non è del resto contrastante con le regole primarie che disciplinano *ratione temporis* il concorso da uditore giudiziario,

e anzi ne costituisce utile integrazione, perché assicura meglio il rispetto, in sede di esame dei singoli candidati, dei criteri generali prestabiliti a monte per le prove orali; invero, se, fissati i criteri generali, la Commissione predispone, il giorno delle prove orali, una griglia di domande, tra cui sorteggiare quelle da rivolgere di volta in volta ai candidati, invece che affidarsi alle domande sul momento pensate ed esternate dal singolo commissario nei confronti del singolo candidato, ciò comporta maggiore ponderazione collegiale e individuale e maggiore riflessione sulla congruenza delle domande con i criteri generali prefissati.

Pertanto l'art. 12 d.P.R. n. 484/1997 contiene una regola di condotta integrativa delle norme primarie, regola di condotta che, peraltro, ben potrebbe essere adottata dalle singole Commissioni di esame anche in assenza di espressa previsione nel bando.

D'altro canto, il richiamo da parte del bando al citato d.P.R. ha ingenerato nei concorrenti un *ragionevole affidamento* che le relative disposizioni sarebbero state applicate.

Non essendovi alcuna contrarietà del bando a disposizioni di legge, ben potendo, come già detto, i criteri del d.P.R. n. 484/1997 avere una funzione integrativa delle regole legali sul concorso per uditore giudiziario, non vi era alcuno spazio per la disapplicazione del bando *in parte qua*.

Deve per completezza osservarsi che anche i bandi successivi per il concorso da uditore giudiziario menzionano tra le fonti regolatrici il d.P.R. n. 484/1997 (da ultimo d.m. 29.10.2019).

7.2. Dalla istruttoria espletata non consta che l'art. 12 d.P.R. n. 484/1997 sia stato applicato, non risultando, dal deposito documentale dell'Amministrazione in data 24.6.2020, che sia stato predisposto un elenco di domande né che si sia proceduto al sorteggio delle stesse.

La violazione di tale regola procedurale si è tradotta in un oggettivo svantaggio per la concorrente. Sul punto la ricorrente ha fornito un principio di prova, atteso che ha documentato che per l'esame orale nella materia del diritto costituzionale le è stata sottoposta *una unica domanda* (“*le sentenze intermedie della Corte costituzionale*”) effettivamente connotata da estrema specificità e atipicità, non rinvenendosi siffatta terminologia né nella legge né nella manualistica corrente e ordinariamente utilizzata per la preparazione del concorso *de quo*. La domanda ha pertanto violato il principio di proporzionalità. Né l'Amministrazione ha dimostrato in che modo è stata assicurata la *par condicio* dei candidati nella prova orale, ad esempio evidenziando che tale stessa domanda sia stata sottoposta anche ad altri candidati senza che questi abbiano avuto difficoltà a rispondere, o che agli stessi siano state sottoposte domande di analogo tenore e livello di difficoltà.

7.3. Ogni altra censura deve ritenersi assorbita e comunque infondata, essendosi da tempo la giurisprudenza consolidata sulla sufficienza del punteggio numerico per integrare la motivazione del giudizio di esame.

7.4. Per tale ragione, nei limiti della domanda, del motivo accolto e dell'interesse della ricorrente, va annullato non l'intero concorso e l'intera graduatoria, ma solo la prova orale della sola ricorrente e il conseguente giudizio negativo su di lei.

Questo non implica la diretta attribuzione del bene della vita (il superamento del concorso), in quanto la prova orale dovrà essere reiterata a cura di diversa Commissione (anche se del caso utilizzando la Commissione di un concorso da uditore giudiziario *in itinere*), con applicazione dell'art. 12 d.P.R. n. 484/1997, e nel rispetto dei termini dilatori ordinariamente e ragionevolmente concessi ai candidati per la preparazione dell'esame orale dopo la comunicazione del superamento della prova scritta.

7.5. Resta riservata alla fase di ottemperanza la eventuale modifica della graduatoria del concorso, nel caso di superamento della prova orale da parte

della ricorrente.

8. In considerazione della particolarità della vicenda, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, salvo il diritto della ricorrente al recupero del contributo unificato se pagato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla il giudizio negativo espresso sulla prova orale della ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO



